

Chiarimenti al bando tipo n.2

Black list

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 21 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare il seguente chiarimento:

«Si segnala che è stato abrogato l'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (ai sensi dell'art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto.

Pertanto, la clausola relativa alla black list di cui al punto 6 del bando tipo nonché le dichiarazioni integrative relative alla black list di cui al punto 15.3.1 del medesimo dovranno considerarsi come non apposte.

Le Amministrazioni non dovranno più prevedere nel bando di gara, senza obbligo di motivazione, la richiesta dell'autorizzazione per gli operatori aventi sede nei paesi inseriti nelle black list.

Laddove siano ancora presenti nei bandi di gara tali clausole, esse debbono ritenersi come non apposte, in quanto recanti una causa di esclusione non più prevista dalle disposizioni di legge vigente, il che rende le clausole citate contrarie alle previsioni dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo del Codice».

Il predetto chiarimento è stato pubblicato sul sito il 23 novembre 2018 Il Bando tipo n. 2 è stato aggiornato in conformità al contenuto del chiarimento.